



## Sicurezza antincendio Piano di Emergenza

### **FAI INFORMA 001/2024 – NORME AUTOTRASPORTO**

La Fai di Torino informa che, con l'entrata in vigore del D.M. 02/09/2021, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, con l'obbligo di predisporre un PIANO di EMERGENZA, in particolare nei seguenti casi:

- *Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;*
- *Luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (attività soggette ai controlli prevenzione incendio, C.P.I.). Ad esempio, rientrano in questo punto le cisterne di rifornimento gasolio per autotrazione oppure autorimesse con superficie superiore a 300 mq eccetera.*

L'assenza del piano di emergenza, rientra fra le fattispecie di reato elencate nell'allegato I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e per le quali è prevista la sospensione dell'attività di impresa.

Per avere chiarimenti in merito, ed eventualmente un'offerta per la redazione del "Piano di Emergenza" secondo l'attuale normativa di riferimento, a cura della Biochemic nostra partner, potete contattare Gian Luca Timossi allo 011/3490110 oppure alla mail [g.timossi@progefai.it](mailto:g.timossi@progefai.it).